

Avv. ANTONINO PERAINO

Via Lucrezio Caro, 38 - ROMA

Tel. 0632609186

Fax 0632609700

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1^ Sezione Lavoro

URSENTE
COPIA

Il giudice designato dr. Massimo Pagliarini
nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., n. 25417 del Ruolo affari contenziosi civili
dell'anno 2011, vertente

TRA

U.S.B. (Unione Sindacale di Base) - Pubblico Impiego, Coordinamento
Regione Lazio, in persona del coordinatore regionale per il lavoro sig. Renato
Sciortino

(avv. Antonino Peraino)

ricorrente

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona
del Ministro pro-tempore

(Avvocatura generale dello Stato)

convenuto

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti;

rilevato in primo luogo che l'O.S. ricorrente ha in prima udienza inteso rinunciare alla domanda di antisindacalità di uno dei due comportamenti denunciati (l'esternalizzazione dei servizi di assistenza informatica senza la prescritta informazione preventiva e successiva), sicché oggetto del presente procedimento è unicamente l'antisindacalità o meno del comportamento riguardante la mancata informazione preventiva della decisione del Ministero convenuto di attivare un corso di formazione del personale interno ed esterno sul funzionamento del nuovo sistema di monitoraggio delle grandi dighe e per l'utilizzazione dell'applicativo *software* denominato *Sismon*;

considerato che costituisce circostanza pacifica quella della mancata informazione preventiva alla O.S. ricorrente dell'attivazione di detto corso di formazione, dal momento che lo stesso Dicastero convenuto - nel riconoscere di

non aver effettuato alcuna informazione preventiva - ha sostenuto che la tipologia del corso di formazione in esame non rientrasse tra quelle rispetto alle quali era previsto un obbligo contrattuale di informazione preventiva alle OO.SS.;

rilevato che secondo l'art. 6 del Ccnl 1998/2001 l'informazione preventiva è fornita, tra le altre materie, nei casi di "programmi di formazione del personale" (lett. A) Informazione, comma 2, punto 1, lett. m);

ritenuto che in tale locuzione debbano farsi rientrare tutti i programmi o corsi di formazione del personale, senza possibilità di distinguere tra un programma o corso di formazione e l'altro;

ritenuto pertanto che la violazione di una precisa disposizione contrattuale-collettiva prevista in materia di relazioni sindacali (informazione preventiva) costituisce un indubbio comportamento antisindacale, tenuto conto che deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento lesivo (cfr. Cass. 21.7.2008, n. 20078) e considerato peraltro che, prima dell'attivazione del corso di formazione in esame (tenuto nel periodo dall'11.1.2011 al 26.1.2011), l'O.S. ricorrente aveva richiesto all'amministrazione di essere preventivamente informata quanto alle modalità dello stesso, ai destinatari della formazione e ai criteri utilizzati;

ritenuto pertanto che alla dichiarazione di antisindacalità del comportamento denunciato deve seguire quella concernente l'ordine, per il futuro, al Ministero convenuto di informare preventivamente l'O.S. ricorrente in relazione all'attivazione di corsi di formazione del personale;

P . Q . M .

visto l'art. 28 Stat. Lav.

DICHIARA l'antisindacalità del comportamento tenuto dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, consistito nel non aver fatto precedere l'attivazione del corso di formazione del personale per l'utilizzazione dell'applicativo *software* denominato *Sismon* (Sistema di monitoraggio delle dighe), tenuto nel periodo dall'11.1.2011 al 26.1.2011, dalla informazione preventiva alla U.S.B. P.I.;

ORDINA allo stesso Ministero, per il futuro, di informare preventivamente la U.S.B. P.I. in relazione all'attivazione di corsi di formazione del personale;




2

CONDANNA il Ministero convenuto a rimborsare in favore della O.S. ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.220,00, di cui € 650,00 per onorari e € 570,00 per diritti, oltre al rimborso spese forfettario del 12,5%, Iva e Cpa.

Si comunichi.


Roma, 26.8.2011.

Il giudice
Massimo Pagliarini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li. **26 AGO. 2011**
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Annabella C. Goffi



Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma
esecutiva. Roma, il 9 SET. 2011. *PERANO*

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Legge

UFFICIO CENTRALE

a tutti gli uffici di competenza, ove siano richiesti ed a
cui sia pervenuta la presente, per prendere in carico,
al Pubblico Ufficio di competenza, le istanze di diffi-
cili dati, e per provvedere, ove sia necessario, a
legittimare i ricorsi.

Roma, il 9 SET. 2011



Defano

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti io sott.tto uff.le giud. Del tribunale di Roma ho notificato copia autentica e conforme del decreto ex art. 28 l.n. 300/70 che precede a:

- 1) **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza Croce Rossa
- 2) **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del ministro pro tempore, elett.te domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via Dei Portoghesi, Roma